

**LA CORTE DI APPELLO DI BARI**  
**SEZIONE LAVORO- PREVIDENZA- ASSISTENZA**

composta dai magistrati:

Dott. XXXXXXXXXXXX - Presidente

Dott. YYYYYYYYYYYY - Consigliere

Dott. ZZZZZZZZZZZZ - Consigliere relatore

esaminati gli atti della controversia n. R.G. xxx/xxxx;

sentito il relatore;

trattandosi di una pendenza per cui è stata disposta, per la presente udienza, la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 221, 4° co., d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito, con modificazioni, in l. 17 luglio 2020, n. 77 e succ. proroghe;

acquisiti gli atti di parte previsti dalla predetta norma emergenziale per la trattazione scritta;

all'esito della camera di consiglio;

tenuto conto che in questa sede di gravame si controverte unicamente della spettanza dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia ex art. 1751 c.c.;

considerato che l'appellante, a sostegno del gravame, richiama il dato documentale a suo dire evincibile dalle fatture provvigionali anno per anno, mentre l'appellata oppone un ridimensionamento dell'entità della clientela procacciata nel corso del rapporto dall'agente e rimasta dopo la risoluzione del rapporto (25 clienti invece di 40);

considerato che il CTU officiato in primo grado ha quantificato l'indennità in contestazione tenendo conto del limite equivalente alla media annuale delle provvigioni rimosse nel periodo da gennaio 200x a dicembre 201x;

considerato, peraltro, che, in sede di valutazione della spettanza dell'indennità di cessazione del rapporto, lo stesso art. 1751 c.c. rinvia ad un criterio equitativo, <<tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti>>, e che, quindi, la determinazione dell'indennità, anche ove spettante, va effettuata non meccanicamente, bensì valutando le "circostanze del caso", intendendosi per tali tutti gli elementi, ulteriori e diversi rispetto a quelli costitutivi, che siano idonei a pervenire ad una adeguata personalizzazione del quantum (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 29/08/2018, n. 21377);

ritenuta l'opportunità di invitare le parti ad una definizione bonaria al fine di evitare l'alea del giudizio;

**PROPONE**

alle parti di addivenire ad una conciliazione che preveda il pagamento da parte della s.p.a. TAU ed in favore di TIZIO, oltre alle somme già riconosciute dalla sentenza di primo grado, di ulteriori € 9.000,00, oltre ad un contributo per spese processuali commisurato al valore della presente proposta conciliativa.

Rinvia per la verifica del bonario compimento all'udienza del xx.xx.xxxx, ore xx.xx, in presenza, con le cautele di cui alle disposizioni in tema di emergenza sanitaria;

dispone per detta udienza la comparizione personale delle parti;

invita sin d'ora le parti ad avviare un dialogo sulla presente proposta e/o a scambiarsi proposte transattive in tempo utile per la prossima udienza.

Così deciso in Bari, il xx.xx.xxxx

Il Presidente

Il Cons. Rel.